

## Procedura inerente i controlli formali dei segnali stradali

L'art. 1 del codice (principi generali) prevede in modo palese che le norme ed i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- essere ricompreso, come figura esemplificativa, negli allegati al D.P.R. n. 495 del 1992 e succ. modif. e/o int. ovvero, essere consentito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- deve essere isolato da qualsivoglia forma di pubblicità, al fine di evitare ogni possibile forma di confusione che possa ridurre l'attenzione alla guida, fatta eccezione per i soli servizi essenziali per la circolazione stradale, se ed in quanto autorizzati dall'ente proprietario della strada;
- sul retro del segnale (di colore opaco), devono essere chiaramente indicati:
  - per i segnali, in generale:
    - l'ente o l'amministrazione proprietaria della strada;
    - il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione;
  - per i segnali di prescrizione (obblighi, divieti, limitazioni e precedenza) e ad eccezione dei segnali temporanei, in particolare:
    - le medesime informazioni previste per la segnaletica, in generale;
    - gli estremi dell'ordinanza di apposizione.

Il riferimento all'ente proprietario della strada, consente agli organi ai sensi dell'art. 12 di risalire al soggetto giuridico cui è riconosciuto il potere di installare la segnaletica stradale e, con riferimento a quanto previsto dal nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, se questi sia o meno idoneo.

Le indicazioni da riferire alla impresa produttrice di segnaletica stradale, consentiva a quanti interessati di verificare presso l'allora Ministero dei LL.PP. - oggi Ministero dei Trasporti - se era stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 45, comma 8 del codice e 193 del relativo regolamento di attuazione; ma, come già detto, tale funzione amministrativa è venuta meno, essendo stata attribuita alle regioni, a seguito della emanazione del d. Lgs. n. 112 del 1998.

Pertanto, appare evidente che l'autorizzazione per la fabbricazione della segnaletica stradale, non è più rilasciabile, mancando il soggetto amministrativo preposto al suo rilascio.

Comunque, tale situazione non esime il produttore di segnaletica stradale - ovvero il fornitore - di dimostrare, tramite presentazione di certificato rilasciato da un organismo accreditato (O.d.C.) ai sensi delle norme europee della serie EN 45000 (D.M. 30.12.1997), di avere prodotto il segnale stradale in un regime di qualità rispondente ai criteri ed alle prescrizioni contenute nelle norme europee internazionali EN ISO 9001/2 a tal riguardo si fa presente che in virtù di quanto previsto dal punto 7 della Circ. Min. LL.PP. n. 3652 del 1998, gli estremi inerenti tale certificazione devono essere apposti sul retro di ogni segnale stradale, oltre a quanto previsto al comma 7, dell'art. 77 del reg. c.d.s.

La mancanza di tale indicazione, è sufficiente ad evidenziare un vizio contrattuale inerente l'acquisto e la posa in opera della segnaletica stradale e determina quelle responsabilità di natura amministrativa o penale, previste dagli artt. 38 e 45 del codice.

Appare evidente, inoltre, che l'eventuale inidoneità del segnale ad essere percepito, identificato e letto come tale, può dare altresì luogo a responsabilità di natura civile, laddove in conseguenza di questo, si sia verificato un danno ingiusto. In tal senso, se un'attività di verifica programmata della segnaletica stradale (c.d. catasto della segnaletica) è auspicabile - se non doverosa - per gli organi di polizia locale delle province e dei comuni e dei relativi uffici tecnici del traffico; la verifica sistematica della stessa dovrebbe essere comunque approntata, in ogni caso di rilievo di sinistro stradale comunque ricollegabile al sistema segnaletico in atto.

Oltre alle verifiche di cui sopra, l'organo accertatore deve verificare che il segnale stradale sia conforme a quelli stabiliti dal Codice della strada, ed in particolare che sia visibile agli utenti della strada e funzionale in base alle disposizioni dettate dall'art. 79 ( vedi commi 8,9,10,11,12 e 13 ).